



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPÀ

in funzione di giudice delle pensioni ex art. 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 158/2024

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. **69183/M** del registro di segreteria, introdotto con ricorso, depositato in data 24 aprile 2023.

AD ISTANZA DI

C.A. (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS ed ivi residente in Via OMISSIS, rappresentato e difeso in giudizio, per procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Salvatore Gentile Cinà (C.F. GNTSVT53M10G273U - PEC: salvatore.gentilecina@pec.it), presso il cui studio sito in Palermo nella Via Valparadiso n. 3, è elettivamente domiciliato.

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante *p.t.* rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gramuglia (C.F.: GRMFNC64R17F158V - PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Tiziana G. Norrito (C.F.: NRRTNG70H55F061Y - PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo nella Via M.

Toselli n. 5.

NEI CONFRONTI

Ministero della difesa-Direzione generale della previdenza militare e della leva, con sede legale in Viale dell'Esercito n. 186 in Roma, rappresentato e difeso dal Direttore Generale *p.t.* o suo delegato, elettivamente domiciliato presso la sede di Viale dell'Esercito nn. 178-186 in Roma (P.E.C.: previmil@postacert.difesa.it).

Visti gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 23 aprile 2024, l'avv. Salvatore Gentile Cinà per parte ricorrente e l'avv. Tiziana G. Norrito per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente adiva questa Corte per vedersi riconoscere il diritto alla liquidazione definitiva del trattamento pensionistico già concesso in via provvisoria.

I.a. Il ricorrente rappresentava di avere prestato servizio nell'Esercito Italiano con la qualifica di 1° Maresciallo Luogotenente fino al collocamento in congedo di ausiliaria da parte del Ministero della difesa in data 03.07.2011 e di essere attualmente titolare del trattamento pensionistico provvisorio n. OMISSIS (transitato all'INPS dal 01.10.2016) liquidato con decorrenza dal 03.07.2011.

L'istante rappresentava che con decreto n. 495 del 28.11.2018 gli era conferito il trattamento pensionistico ordinario, cui seguiva in data 16.04.2021 l'ulteriore decreto di concessione del trattamento pensionistico privilegiato a vita, e che entrambi i predetti decreti risultavano trasmessi dal

Ministero della difesa alla Direzione provinciale dell'INPS di Palermo al fine della messa in pagamento del trattamento pensionistico definitivo.

Parte ricorrente rappresentava che, a fronte dell'inerzia dell'Istituto nell'adempimento della liquidazione, con PEC del 23.03.2023 sollecitava l'INPS a liquidare il trattamento pensionistico definitivo, senza ricevere alcun riscontro.

La difesa del ricorrente argomentava sul diritto del sig. C. alla liquidazione della pensione definitiva che comporterebbe per lo stesso un sicuro aumento del rateo mensile della pensione in godimento.

I.b. Parte ricorrente formulava, quindi, le seguenti conclusioni:

- Ritenere e dichiarare che il sig. C. A. ha diritto ad ottenere la liquidazione definitiva della pensione numero OMISSIS di cui lo stesso è titolare, con decorrenza dal 03/11/2011.

- Conseguentemente, condannare l'INPS a liquidare al sig. C.A. la pensione definitiva numero OMISSIS con decorrenza dal 03/11/2011, oltre interessi come per legge.

- In via istruttoria, vista l'inerzia dell'Istituto previdenziale, in via subordinata, si chiede ammettersi CTU contabile al fine di quantificare la pensione definitiva spettante al sig. C.A.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore che ne ha fatto anticipo senza alcuna riscossione, oltre IVA e CPA.

II. Con decreto del 12 giugno 2023 veniva fissata l'udienza per la trattazione del giudizio in data 18 ottobre 2023.

In data 14.06.2023 parte ricorrente depositava prova dell'avvenuta notifica

del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza.

III. In data 05.10.2023 l'INPS presentava istanza di accesso al fascicolo telematico della causa ai fini della costituzione in giudizio per l'udienza del 18 ottobre 2023.

IV. All'esito dell'udienza del 18 ottobre 2023 con ord. 154/2023 si disponeva a carico del Ministero della difesa e dell'INPS il deposito del fascicolo amministrativo assegnando il termine del 30 novembre 2023 e fissando l'udienza di prosecuzione per il 20 dicembre 2023.

In data 27 novembre 2023 il Ministero della difesa-Direzione generale della previdenza militare e della leva depositava il fascicolo amministrativo del ricorrente composta da: 1) Istanza PPO del 21/07/2011 (All.1); 2) Autorizzazione erogazione aumento del decimo p.p. del 02/12/2012 (All.2); 3) Lettera trasmissione decreto definitivo P.P.O. del 16/04/2021 (All.3); 4) Decreto definitivo P.P.O. (All.4).

V. In data 19 dicembre 2023 si costituiva in giudizio l'INPS rappresentando che agli atti dell'Istituto risulta che l'Amministrazione datoriale ha trasmesso il decreto n. 495/2018 ma non sarebbero pervenuti gli acconti corrisposti sino al 30.09.2016 senza i quali non è possibile esitare la domanda amministrativa.

Si evidenziava, altresì, che la suddetta decretazione era di stretta competenza dell'Amministrazione datoriale, per cui nulla poteva essere rimproverato all'Istituto che agisce in qualità di ordinatore secondario di pagamento.

L'INPS concludeva che sino all'acquisizione della documentazione istruttoria necessaria non sarebbe stato possibile procedere alla liquidazione oggetto dell'avversaria pretesa.

VI. All'udienza del 20 dicembre 2023 con ordinanza a verbale veniva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della difesa-Direzione generale della previdenza militare e della leva, fissando l'udienza di prosecuzione per il 23 aprile 2024.

VII. In data 29 febbraio 2024 parte ricorrente trasmetteva note di deposito del prospetto di avvenuta liquidazione della prestazione azionata con decorrenza 1° marzo 2024 in favore del sig. C.A.

VIII. In data 21 marzo 2024 l'INPS depositava note autorizzate in cui rappresentava che con lotto n. 9 del 20/12/2023 si era provveduto ad applicare sia il decreto di pensione ordinaria n. 495 del 28/11/2018 che il decreto GPREV n. 894 del 16.04.2021 di concessione della pensione privilegiata di VII ctg Tab. A., aggiungendo che con lo stesso lotto di lavorazione l'Istituto aveva altresì provveduto al conguaglio con le somme percepite a titolo di pensione provvisoria e specificando, inoltre, che gli arretrati spettanti verranno percepiti dall'interessato sulla rata di marzo 2024.

Si rappresentava, in ultimo, che l'Istituto aveva trasmesso a mezzo PEC i suddetti decreti alla difesa dell'odierna ricorrente.

L'INPS concludeva chiedendo di rilevare e dichiarare la cessata materia del contendere con ogni statuizione sulle spese del giudizio.

IX. In data 12 aprile 2024 si costituiva in giudizio il Ministero della difesa chiedendo il rigetto del ricorso nei propri confronti, nonché di essere tenuto indenne dalla condanna alle spese di lite.

L'Amministrazione ripercorreva brevemente le vicende pensionistiche del ricorrente rappresentando quanto segue.

In data 21/07/2011 il ricorrente presentava istanza di concessione del

trattamento privilegiato ordinario e con atto n. 18894 del 02/02/2012 il Ministero autorizzava il Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito Italiano a corrispondere in favore del Sig. C. a titolo di trattamento pensionistico privilegiato, l'aumento del decimo del trattamento di pensione normale in pagamento in via provvisoria.

Successivamente al collocamento nella categoria della riserva, con decreto n. 495 del 28/11/2018, il Centro Unico Stipendiale Esercito conferiva all'interessato il trattamento di pensione ordinaria e con decreto n. 894 del 16/04/2021, il Ministero concedeva al Sig. C. la pensione privilegiata di 7^a categoria a vita.

In ultimo, veniva rappresentato che con lettera di trasmissione del 12/4/2022 il Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito Italiano inviava alla sede provinciale dell'INPS di Palermo, i prospetti riepilogativi afferenti al trattamento economico corrisposto al ricorrente dal 03/07/2011 al 30/09/2016, allegando la prova di tale trasmissione.

Il Ministero deduceva che, essendo l'Ente previdenziale in possesso della suddetta documentazione amministrativa necessaria all'erogazione della pensione definitiva già precedentemente all'instaurazione dell'odierno giudizio, nulla ostava da parte dello stesso alla liquidazione del trattamento pensionistico in favore del ricorrente.

X. All'udienza del 23 aprile 2024 le parti concordavano sulla richiesta di cessazione della materia del contendere.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In considerazione di quanto rappresentato concordemente dalle parti sul fatto che l'INPS ha provveduto a riliquidare la pensione della ricorrente in adesione alla domanda introduttiva, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La cessazione della materia del contendere è un istituto di estinzione del processo previsto espressamente soltanto da alcune disposizioni sul processo tributario (art. 46 D.lgs. n. 546 del 1992) e dal codice del processo amministrativo (art. 34 D.lgs. n. 104 del 2010), in quanto nei relativi giudizi la contestazione si sostanzia in modo prevalente nell'impugnativa di un provvedimento autoritativo, la cui rimozione in autotutela determina il venire meno dell'oggetto del contendere. Tale istituto, pur non essendo disciplinato né dal codice di giustizia contabile né dal codice di procedura civile, a seguito di elaborazione giurisprudenziale ha trovato ormai piena applicazione nell'ambito di tutti i giudizi in cui si esercita la giurisdizione della Corte dei conti così come nell'ambito dei giudizi civili.

La cessazione della materia del contendere rappresenta, infatti, una fattispecie di estinzione del processo, diversa da quelle espressamente disciplinate dal codice della giustizia contabile e dal codice di procedura civile come la rinuncia agli atti del processo, che si verifica a seguito di sopravvenuta soddisfazione del diritto esercitato e che può essere pronunciata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, quando il fatto nuovo che determina l'integrale eliminazione della materia di lite sia successivo alla proposizione della domanda e sia stata ritualmente acquisita al processo, ovvero risulti concordemente ammessa dalle parti (cfr., *ex plurimis*, Cass. civ., n. 7871/2019 e n. 22446/2016).

2. Nella fattispecie di cui è giudizio, come concordemente dedotto da entrambe le parti, l'INPS ha provveduto in via amministrativa a riconoscere al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento in adesione al *petitum* e tale riliquidazione e il successivo pagamento delle differenze sui ratei pensionistici è stato ritenuto da parte ricorrente pienamente soddisfacente.

Pertanto, è venuta meno *ex se* la ragione che rappresenta l'essenza stessa della controversia, in funzione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio (cfr., C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Calabria, sent. 433/2019, Sez. giur. Reg Siciliana, n. 924/2019, Sez. giur. Lombardia, sent. n. 779/2009; Sez. giur. Piemonte, sent. n. 76/2017).

Ne consegue che dev'essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

3. Considerato che l'Istituto previdenziale ha riliquidato la pensione del ricorrente solo successivamente alla notifica del ricorso e dagli atti di causa risulta che il ritardo nella riliquidazione del trattamento pensionistico non è dipeso dalla mancata comunicazione da parte del Ministero della difesa degli acconti erogati fino al 30 settembre 2016, come dedotto dall'INPS nella memoria di costituzione, avendo il Ministero trasmesso all'Istituto il relativo prospetto in data 12.04.2022 (un anno prima del deposito del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio), sulla base del principio della soccombenza virtuale, l'INPS va condannato al pagamento delle spese di lite mentre queste vanno compensate con il Ministero della difesa.

Avuto riguardo al valore della causa, alla concreta entità delle questioni affrontate ed alla durata della controversia, si reputa congruo liquidare in

favore della ricorrente e a carico dell'INPS l'importo complessivo di euro 600,00 (*seicento/00*), oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere;

- condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in complessivi euro 600,00 (*seicento/00*) comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

- compensa le spese di lite con il Ministero della difesa;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 23 aprile 2024.

Il Giudice

Gaspere

Rappa

F.to digitalmente

